



Prot. 86140

Verona 04/05/2023

Ai Servizio Veterinario Regione Veneto  
Rio Novo – Dorsoduro, 3493 Venezia  
Pec: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Verona

Ai rappresentanti della filiera avicola  
UNAITALIA: [unaitalia@legalmail.it](mailto:unaitalia@legalmail.it),  
ASSOAVI: [assoaviuovascarl@pec.it](mailto:assoaviuovascarl@pec.it),  
AVA: [associazionevenetaavicoltori@pec.it](mailto:associazionevenetaavicoltori@pec.it)

e p.c.:  
Al Ministero della Salute  
DGSAFV- Ufficio III

Al Centro Epidemiologico Regionale - SCS4  
dell'IZS delle Venezie

Servizi Veterinari delle Aziende Aulss  
Regione del Veneto  
LORO SEDI

Servizio Veterinario Regione Lombardia  
Pec: [welfare@pec.regione.lombardia.it](mailto:welfare@pec.regione.lombardia.it)

Oggetto: Revoca delle Zone di Restrizione per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico istituita con protocollo 0063180 del 29/03/2023.

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;



## Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona  
Codice Fiscale e P. IVA 02573090236  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
**UOC Servizio Sanità Animale**

Visto il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTO l'articolo 39 del Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 relativo alle durata delle misure di controllo delle malattie nella zona di protezione;

VISTO il dispositivo di questo Dipartimento n° 0063180 del 29/03/2023 che istituisce la zona di protezione e sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico,

CONSIDERATO che il focolaio IT054VR352 è stato estinto in data 04/04/2023;

RITENUTO quindi necessario modificare le zone soggette a restrizione;

Tenuto conto della Deliberazione del Direttore Generale n. 781 del 20/10/2021, con cui si delega il Direttore U.O.C. Sanità Animale all'emanazione di disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti colpiti da emergenza veterinaria di tipo epidemico;

### DISPONE

La revoca, a far data dal 04/05/2023, della **ZONA DI SORVEGLIANZA**, istituita attorno al focolaio cod.az. 054VR352 di cui al dispositivo n° 0063180 del 29/03/2023.

Informa che sul territorio sono attive altre zone di restrizione per HPAI pertanto si invita ad eseguire le opportune verifiche sui codici di interesse.



Il Direttore UOC Sanità Animale  
Dott. Fabrizio Cestaro